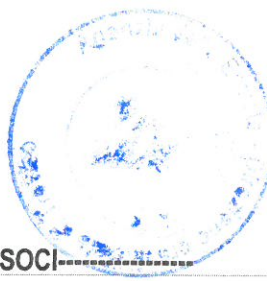


14 GEN. 2020



-----VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI-----

---PER APPROVAZIONE RINNOVO STATUTO SOCIALE---

-----LA CANEVA DI LORENZAGA-----

-LORENZAGA DI MOTTA DI LIV. (TV), 28 DICEMBRE 2019-

In data 28 Dicembre 2019, alle ore 21.00 presso l'Ex Latteria di Lorenzaga, in via Colmello 8, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Compagnia Teatrale La Caneva Di Lorenzaga" in seconda convocazione per discutere sul sottospecificato **ORDINE DEL GIORNO**:-----

1. Approvazione del nuovo Statuto Sociale
2. varie ed eventuali

Presenti: Moro Meri, Panont Stefania, Bergamo Edis, Zanutto Bianca, Donadi Tomas, Rinaldo Lorenzo, Salsilli Francesco, Rubert Vito. Per complessivi soci n.8 su n.15.-----

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente della seduta la Sig.ra Moro Meri, e come Segretario la Sig.ra Panont Stefania per redigere il seguente verbale.-

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso a tutti i soci, dichiara che essa deve ritenersi validamente costituita nel rispetto dello statuto sociale. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno. Invita a deliberare, consentendo a ciascun membro di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Statuto Sociale

A seguito del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" che regola gli Enti del Terzo Settore tra cui le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e come già anticipato durante l'assemblea tenutasi in data 11 Giugno 2019, si è resa necessaria la modifica dello Statuto Sociale della compagnia con l'obiettivo di adeguarsi alla normativa vigente e di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le APS. Il Presidente

dell'Assemblea dà quindi lettura integrale del nuovo Statuto così come modificato a seguito di confronto con la FITA Provinciale. Oltre all'adeguamento agli articoli presenti nella norma suddetta, il Presidente propone anche la modifica della sede della Compagnia indicando come sede via Colmello 8 a Lorenzaga di Motta di Livenza (TV). Nessuno dei presenti presenta contrarietà in merito alla nuova versione dello Statuto, e alla modifica della sede.

Il Presidente pone pertanto a votazione l'argomento in discussione e l'Assemblea all'unanimità

delibera

a) di approvare il nuovo Statuto della "COMPAGNIA TEATRALE LA CANEVA DI LORENZAGA APS" costituito da n. 27 articoli, così come aggiornato nel rispetto delle novità legislative intervenute in materia di Enti del Terzo Settore;

b) di approvare lo spostamento della sede in via Colmello 8 a Lorenzaga di Motta di Livenza (TV).

Lo Statuto viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante dello stesso (All.1).

2. Varie ed eventuali

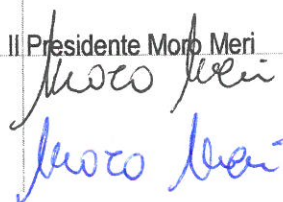
Il Presidente informa gli associati che la data della consueta cena sociale è fissata per domenica 12 Gennaio 2020 presso il ristorante "Il Cigno" di Motta di Livenza (TV).

Non si rilevano altre questioni da discutere.

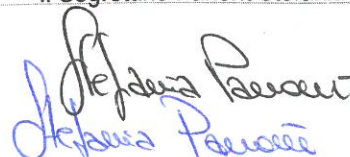
Alle ore 23.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire ulteriormente, Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.-

Lorenzaga di Motta di Livenza (TV), 28/12/2019-----

Il Presidente Moro Meri



Il Segretario Panont Stefania



121
14 GEN. 2020



STATUTO

DELLA COMPAGNIA TEATRALE LA CANEVA DI LORENZAGA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

È costituito, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "COMPAGNIA TEATRALE LA CANEVA DI LORENZAGA APS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Motta di Livenza (TV) Via Colmello, 8.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporterà modifica del presente statuto.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo con carattere di amatorialità.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

- lettera d) secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

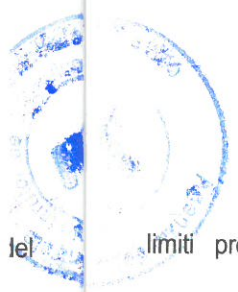
TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei



limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta sottoscrivendo il modulo di iscrizione riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il richiedente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. L'iscrizione a socio andrà riconfermata annualmente.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative o i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.



Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

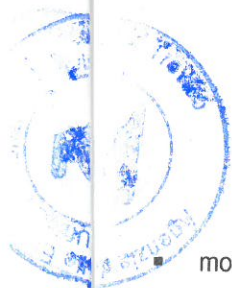
I soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi oveprevisti, hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, purché maggiorenni, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 21;
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- versare le quote associative e gli eventuali contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:



morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

- recesso espresso mediante comunicazione scritta all'Assemblea;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;

- 
- Il Consiglio Direttivo;
 - Il Vice Presidente;
 - Il Segretario/Tesoriere.

Ove previsto e imposto dalla norma l'assemblea può istituire:

- l'Organo di controllo, collegiale o singolo (rif.art. 30 del CTS);
- il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti (rif.art. 31 del CTS).

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno; è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla

destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative, gli eventuali contributi ordinarie/o straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio;
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 26 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte nel libro delle assemblee soci a cura del Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato, se iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto.



Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che sono soci dell'Associazione presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci.

Per i soci di minore età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' in ogni caso esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

I soci inabili o inabilitati votano tramite il rispettivo assistente di sostegno.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea, tramite delega scritta, da altro associato. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di un associato.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente, mentre il Segretario è incaricato di verbalizzare la riunione. Il Presidente verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque. Per la nomina si applica quanto previsto dall'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTSe quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni, a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo

proprio reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

ente **Art. 14 – Presidente**

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

può Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, e in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

rio è **Art. 15 – Segretario/Tesoriere**

sua Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predispone gli schemi di bilancio, di previsione e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- gestisce l'eventuale personale secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Gratuità e durata delle cariche

STSe Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate.

data, Le sostituzioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO

zione RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

ampo **Art. 17 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative ed eventuali altri contributi richiesti ai soci;
- contributi dei privati o di enti sia pubblici che privati;
- raccolte fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

Le quote associative e gli eventuali altri contributi richiesti ai soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

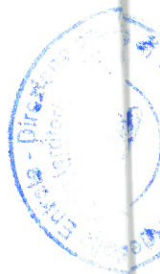
Art. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni. Il Consiglio Direttivo predispone le modalità ed i tempi del loro utilizzo per fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni sia in comodato d'uso che in affitto.





Art. 20 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di Aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché gli associati possano esaminarlo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di quindici giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.



Art. 23 – Quota associativa

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 25 – Regolamento interno

L'Assemblea può approvare un eventuale regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultassero incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) o dalle successive modifiche della normativa in materia e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

14 GEN. 2020
Reg.to il _____ al N° 121
Esatti € _____
PER IL DIRETTORE IL DELEGATO
L'ASSTENTE
Maria Aldina Bozzetto

